GIURISPRUDENZA.

Le sentenze sono emesse sulla base di norma formulate in base a principi e concetti generali. L'evoluzione della tecnologia è così veloce che si delega alla giurisprudenza l'applicazione e l'evoluzione delle norme e dei principi che scontano lo stato della tecnica

Le prime sentenze hanno interpretato i principi e tali interpretazioni hanno influenzato la giurisprudenza fino ad oggi e sono diventati i punti cardinali per analizzare i casi di responsabilità dell'ISP.

Caso 1

RTI (Reti Televisive Italiane del gruppo Mediaset) contro YOUTUBE - febbraio 2010.

RTI protesta perché su YOUTUBE ci sono parti complete di trasmissioni MEDIASET in violazione del diritto d'autore.

L'ISP doveva attivarsi nel caso in cui fosse venuto a conoscenza del fatto illecito, ma c'erano dubbi sul soggetto che poteva segnalare l'illecito (autorità giudiziaria? Polizia? soggetto leso?) In questo caso il tribunale di Roma emetteva un provvedimento cautelare (un provvedimento cautelare viene emesso quando c'è il rischio evidente che nella durata del processo il proseguimento del comportamento comporti conseguenze talmente ampie da non essere più risarcibili) perché malgrado le sollecitazioni di RTI l'ISP non si era adeguato immediatamente per rimuovere il contenut, non appena venuto a conoscenza dell'illecito, non essendo necessario apposito ordine dell'autorità giudiziaria.

Caso 2

RTI contro YAHOO ITALIA s.r.l. e contro YAHOO Inc.

Il caso riguarda il servizio di Hosting attivo regolato dagli articoli 16 e 17 esimente la responsabilità di Hosting e dell'ISP.

Nel campo delle esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dall'art. 16 e più in generale dall'art. 17 d.lgs. n. 70 del 2003, l'informazione sulla presenza del diritto di terzi determina l'insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito.

L'inattività di YAHOO la rendevano colposamente responsabile (colposamente perché il comportamento non è determinato da volontà espressa di compiere quello specifico atto, ma si è svolta un'attività "pericolosa").

Da rivedere

Caso 3

La sentenza è dell'ottobre 2011.

RTI contro 2 soggetti:

- VVB Portale di ricerca
- CHOOPA Provider

VVB, attraverso i server installati all'estero di CHOOPA, sfruttava anche sotto l'aspetto commerciale, in termini per esempio di pubblicità, i contenuti (programmi) di RTI (Squadra antimafia, RIS di Roma).

Siamo in presenza di un provvedimento cautelare.

Il primo problema è come impostare il procedimento cautelare per le cause coinvolgenti i beni immateriali (in questo caso diritti d'autore): esiste un approccio di giurisdizione civile, penle o

amministrativa, ed un approccio di competenza territoriale (giudice di quale luogo? Solitamente di dove si è commesso l'illecito).

RTI è italiana, CHOOPA non è italiana così come i server sono all'estero.

Non conta il luogo fisico in cui sono collocati i server, ciò che conta è il luogo dove si è commesso l'illecito, l'area di mercato in cui l'impresa danneggiata esercita i suoi diritti.

La contestazione proviene dalla parte lesa, ma si è concretizzata in un 'unica diffida generica formalizzata via mail.

RTI aveva inviato un'unica diffida, via email, senza una dettagliata e specifica indicazione dei video da rimuovere e delle relative pagine web.

A CHOOPA è stato riconosciuto il ruolo di fornitore del servizio di hosting "passivo".

Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le ipotesi di eccezione al regime di responsabilità contenute nella disciplina sul commercio elettronico, altrettanto non è avvenuto per VBB, nei cui riguardi la domanda è stata accolta. In altre parole, chi gestisce la piattaforma di contenuti multimediali, li organizza, li indicizza e ne ricava introiti pubblicitari, non si trova a svolgere un ruolo di hosting "passivo", che invece spetta a chi si limita ad ospitare la piattaforma e i file in essa contenuti.

CHOOPA ha comunque immediatamente rimosso i contenuti dai propri server. Non è inoltre possibile emettere un provvedimento cautelare preventivo per la non responsabilità generale dell'ISP.

Caso 4

Meneghetti contro GOOGLE

Centrale per questo caso è il Documento della Commissione Europea per cui la responsabilità di chi fornisce link ipertestuali e motori di ricerca demanda ai singoli stati la responsabilità di normare con l'indicazione di "limitare " le responsabilità delle attività di iperlink e di motori di ricerca.

L'attività di fornitori di motori di ricerca è ricondotta nell'ambito del caching provider normato dall'art. 15.

Il caso: un utente ha pubblicato su un sito internet della foto ritreaenti il prof. Meneghetti alcuni luoghi ed alcuni provvedimenti giudiziari facenti capo allo stesso.

Si richiede di condannare il motore di ricerca sulla base di una reponsabilità diretta nella pubblicazione dei contenuti attraverso il meccanismo dei link.

Non si conosce l'autore dei contenuti.

In mancanza di un ruolo attivo sulla conoscenza e controllo dei dati memorizzati il motore di ricerca non è responsabile neppure della messa a disposizione dei contenuti illeciti.

GOOGLE non poteva conoscere l'oggetto del link.

Il fatto di aver scelto il caching per il motore di ricerca anziché l'hosting incanala il riconoscimento della responsabilità del motore di ricerca alla sola evenienza di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Caso 5

VIVIDOWN contro GOOGLE

Vividown è associazione di volontariato italiana con sede a Milano per la tutela delle persone affette da sindrome di down.

In una scuola di Torino alcuni ragazzi uploadavano on line sul sevizio di GOOGLE Video un video in cui malmenavano e insultavano un ragazzo down.

L'assoviciazione di attiva immediatamente e cita GOOGLE presso il tribunale di milano.

In I grado GOOGLE non è responsabile per il reato di diffamazione (i ragazzi sì) perché GOOGLE, dopo una serie di segnalazioni, rimuove il video. Non c'è diffamazione, ma c'è trattamento illecito

di dati sensibili perché GOOGLE non ha informato adeguatamente gli utenti che uploadavano i dati che per fare ciò dovevano avere l'autorizzazione del soggetto del filmato.

GOOGLE ricorre in appello che conferma la non diffamazione e dice che non trattamento illecito dei dati sensibili per art. 16 e 17.

La procura generale va in cassazione (III grado di giudizio) perchè sostiene che il trattamento dei dati di GOOGLE rientra nel trattamento della privacy e poi la direttiva si applica sì al commercio elettronico, ma non al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

Inoltre GOOGLE non si è limitata all'upload, ma ci sono state anche attività di indicizzazione per cui non si configura solo hosting passivo.

Soprattutto però l'interesse economico era nel creare flusso di dati per pubblicità etc.

La corte di cassazione conferma la sentenza della corte d'appello perché non c'è trattamento illecito dei dati perché mancava la conoscenza dell'illecito. Inoltre GOOGLE ha rimosso in seguito il video con "diligenza".

Caso 6

GOOGLE ADWORDS

Servizio on line di pubblicità che permette di inserire spazi pubblicitari all'interno delle pagine di ricerca GOOGLE.

E' uno strumento che utilizza parole chiave da inserire nei link per indirizzare ad inserzioni. si perveniva al sito web di SIXT anche digitando la «keyword» AVIS, marchio registrato di società concorrente.

AVIS cita ingiudizia SIXT, GOOGLE ITALIA e GOOGLE IRELAND (ove c'è la sede legale di GOOGLE).

Tribunale di Milano dice che il comportamento di SIXT è illecito , ma non analizza la posizioone di GOOGLE perché AVIS avrebbe dovuto citare GOOGLE IRELAND e non GOOGLE ITALIA.

Caso 7

GOOGLE AUTOCOMPLETE (slide 22)

Coppie di sentenze:

- 1 e 3 GOOGLE non responsabile
- 2 e 4 GOOGLE responsabile

Quando un utente digita un parte di un nome, il servizio autocomplete linka a parola "truffa" o "truffatore".

<u>Sentenza 1</u> - Per il tribunale di Milano ci sono i presupposti per ordinare a GOOGLE di rimuovere l'associazione fra alcune parole innescata dal servizio di autocomplete in evidente valenza diffamatoria.

GOOGLE responsabile

<u>Sentenza 2</u> (2012) – Tribunale di Pinerolo scarica di responsabilità perché il sistema è automatico, basato su statistiche di digitazioni effettuate dagli utenti.

La motivazione risiede nel fatto che manca l'elemento psicologico in quanto l'azienda non è una persona fisica e quindi non è ipotizzabile il reato.

Si parla comunque solo di responsabilità penale, perché civilmente un'azienda può essere responsabile.

Comunque non c'è l'elemento di dolo.

<u>Sentenza 3</u> (25.03.2013) slide 24 - Per il tribunale di Milano GOOGLE non si può considerare un content provider, quindi non ha un ruolo attivo:

- perché interfaccia del motore di ricerca non è un contenuto ma solo un servizio
- perché il funzionamento del software riproduce le statistiche delle ricerche
- perché i termini utilizzati dall'autore che li scrive non costituiscono un archivio , non sono strutturati, non sono indirizzati da GOOGLE.

MA L'ALGORITMO ricade nel connotato di automaticità o no?

L'algoritmo è sì oggetto di proprietà intellettuale , ma è comunque un oggetto e quindi passivo e non soggettivo.

La responsabilità va in incentrata sugli "esseri umani".

Sentenza 4 (slide 27 e 28) – Il collegio di Milano 2 mesi dopo sostiene che l'automatismo di GOOGLE non è sinonimo di neutralità da parte dell'ISP perché ad esso vanno attribuite le scelte imprenditoriali che definiscono l'algoritmo e l'aggregazione di parole.

É GOOGLE che ne decide la distribuzione, l'archiviazione, la collocazione dei contenuti. GOGGLE ne ottiene anche un beneficio economico per cui è ruolo attivo.